

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente- dopo avere premesso di avere sottoscritto con il convenuto un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio - riferisce che in data 10/10/2025 presentava reclamo all'intermediario chiedendo la trasmissione del contratto ex art. 119 TUB e chiarimenti sulla sua posizione debitoria maturata.

In data 03/11/2025 inviava formale integrazione al reclamo contestando la mancata escussione del TFS, obbligatoria (a suo dire) ai sensi dell'art 43 DPR 180/1950, nonostante lo stesso fosse superiore al debito residuo (€ 41.448,88).

Il corrente ritiene che tale condotta si ponga in conflitto, oltre che con il richiamato art. 43 del DPR 180/1950, con l'art. 12 delle condizioni contrattuali che individua il TFS/TFR quale garanzia del finanziamento.

Lamenta quindi che la banca, anziché escutere la garanzia costituita dal TFR, abbia attivato una trattenuta di € 385 mensili sulla pensione di inabilità.

Nelle controdeduzioni l'intermediario con riguardo ai fatti di causa espone che:

- con contratto del 19/03/2021 il ricorrente ha richiesto un prestito personale rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto della retribuzione mensile;
- il finanziamento concesso (n. ***753) prevedeva il rimborso dell'importo finanziato in n. 120 rate mensili;
- il rapporto è regolarmente proseguito finché con pec del 28/03/2024 il datore di lavoro comunicava che il ricorrente era stato collocato in congedo dal 07/03/2024 e che il nuovo sostituto incaricato delle ritenute sarebbe stato l'INPS;
- il ricorrente comunicava di aver preso visione della somma che sarebbe stata trattenuta dalla pensione e confermava espressamente il suo consenso al riguardo;
- anche l'INPS confermava la traslazione sulla pensione della trattenuta a partire dalla rata di aprile 2024 e fino alla completa estinzione del piano di ammortamento.

Ciò rappresentato, nel merito il convenuto eccepisce che:

- il TFS è stato incassato dal ricorrente e non è mai stato offerto ad estinzione del contratto;
- la richiesta documentale ex. art 119 TUB è stata correttamente riscontrata in data 04/11/2025 nel rispetto dei termini previsti;
- il TFS non costituisce una garanzia automaticamente escutibile né tanto meno una garanzia primaria;
- il creditore può procedere con il recupero di quanto ancora dovuto con tutti gli strumenti posti a sua disposizione;
- il 31/03/2024 il ricorrente ha espressamente accettato la trattenuta sulla pensione;
- al momento della liquidazione ed erogazione del TFS dall'INPS avvenuta il 30/04/2024, il ricorrente poteva procedere ad estinguere anticipatamente l'intero finanziamento, invece il ricorrente ha autonomamente ritenuto di incassare detta somma e di non comunicare nulla alla finanziaria.

In sede di repliche l'istante ribadisce quanto dedotto in ricorso rilevando che:

- l'intermediario ha scelto deliberatamente di non attivare il meccanismo dell'estinzione mediante TFS ed ha invece proseguito con la trattenuta mensile sulla pensione di inabilità;
- al 31/03/2024, data in cui il ricorrente avrebbe acconsentito alle trattenute sulla pensione, il TFS non era ancora stato liquidato, essendo intervenuta la liquidazione solo in data 30/04/2024. Nella predetta data del 31/03 non poteva rinunciare a tutele derivanti da una somma che non esisteva ancora nella sua disponibilità;
- la trattenuta applicata sulla pensione eccede il limite massimo di cedibilità previsto dal DPR 180/1950, configurando una violazione autonoma che sussiste a prescindere dall'esito della questione relativa al TFS.

In sede di controrepliche, l'intermediario conferma il contenuto delle controdeduzioni evidenziando che il TFS è stato liquidato il 30/04/2024, ovvero successivamente alla già avvenuta trattenuta sulla pensione, e che in ogni caso il ricorrente, una volta incassato lo stesso, poteva ben procedere con l'estinzione del finanziamento.

DIRITTO

L'odierno istante contesta al convenuto di non avere estinto di il finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto, utilizzando il TFR, spettante al ricorrente in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, così come avrebbe dovuto, con la conseguenza che il rimborso del prestito è proseguito mediante trattenute sui ratei di pensione.

Preliminarmente all'analisi del merito, sembra opportuno fornire una ricostruzione dei fatti rilevanti nella vicenda, quali risultanti dalle risultanze istruttorie in agli atti.

Queste le vicende rilevanti:

- in data 19/03/2021 il ricorrente ha richiesto un prestito personale (n. ***753) rimborsabile mediante cessione un quinto della retribuzione mensile in n. 120 rate mensili;
- il contratto prevedeva come garanzia "gli importi dovuti al Cliente a titolo di indennità di cessazione del rapporto (TFR)";
- l'articolo 12 del contratto prevedeva, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, un mandato irrevocabile all' ATAC (datore di lavoro) a trattenere il TFR e versarlo alla finanziaria fino all'estinzione del debito, nonché l'estensione degli effetti del contratto ai ratei pensionistici, con obbligo per l'Ente previdenziale di effettuare le ritenute conseguenziali.
- in data del 28/03/2024 il datore di lavoro dell'odierno istante comunicava che il ricorrente era stato collocato in congedo e che il nuovo sostituto d'imposta sarebbe stato l'INPS:

- il ricorrente comunicava di aver preso visione della somma che sarebbe stata trattenuta dalla pensione e confermava espressamente il suo consenso a tale trattenuta;
- l'INPS confermava la traslazione sulla pensione della trattenuta;
- in data 30/04/2024, ovvero dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l'avvenuta traslazione della trattenuta sulla pensione, il ricorrente incassava il TFS;
- i pagamenti sono proseguiti tramite trattenute sulla pensione. Solo l'8/10/2025 il ricorrente ha richiesto copia del contratto ex art. 119 TUB e successivamente ha presentato reclamo contestando la mancata attivazione della garanzia sul TFS per l'estinzione del finanziamento.
- in data 04/11/2025 l'Intermediario riscontrata la richiesta 119 TUB dell'8/10/2025 (quindi entro 90 giorni) con l'invio del contratto richiesto all'indirizzo mail del ricorrente (corrispondente con quello inserito nel modulo di web ricorso).

Ciò premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorrente chiede di accertare l'illegittimità della mancata escussione del TFS e della conseguente trattenuta sulla pensione, ritenendo che entrambe siano avvenute in violazione dell'articolo 43 del DPR 180/1950. Su tale presupposto, formula le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.

A fondamento della propria pretesa, il ricorrente richiama in particolare il terzo comma della citata disposizione, nella parte in cui stabilisce che, qualora la cessazione dal servizio dia diritto ad una somma una tantum, questa "è ritenuta sino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione", valorizzando il carattere, a suo dire, vincolante e non discrezionale del meccanismo delineato dalla norma.

Di contro, l'intermediario eccepisce che la domanda si fonda su una erronea interpretazione del citato articolo 43, sostenendo che il finanziatore conserva la facoltà di attivare gli strumenti di recupero del credito ritenuti più opportuni.

Orbene, il Collegio ritiene che la tesi del ricorrente non sia condivisibile, in quanto basata su una lettura parziale della disposizione richiamata. Invero, l'interpretazione proposta si concentra esclusivamente sul terzo comma dell'articolo 43 del DPR 180/1950, trascurando il contenuto del primo comma, che ne costituisce un necessario antecedente logico e sistematico.

Il primo comma della norma dispone, infatti, che, in caso di cessazione del servizio prima dell'estinzione della cessione, l'efficacia di quest'ultima si estende di diritto alla pensione o ad altro assegno continuativo equivalente spettante al lavoratore. Come chiarito dalla giurisprudenza dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Bari decisione n. 9028/2024), tale previsione introduce un automatismo legale di traslazione della cessione dal trattamento retributivo a quello pensionistico, senza soluzione di continuità e senza effetti novativi, determinando la prosecuzione del vincolo nei limiti normativamente previsti.

Alla luce di tale assetto, il terzo comma – invocato dal ricorrente – assume carattere residuale e trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui, in luogo di un trattamento pensionistico o di altro assegno continuativo, al lavoratore spetti una somma una tantum, quale indennità o capiate assicurato. Nel consegue che la disposizione letta nel suo complesso delinea un sistema articolato che distingue chiaramente tra l'ipotesi ordinaria di prosecuzione della cessione sulla pensione e quella, eccezionale, di soddisfacimento del credito mediante ritenzione su somme una tantum. L'interpretazione prospettata dal ricorrente, isolando il terzo comma dal contesto normativo in cui è inserito non risulta pertanto conforme alla ratio ed alla struttura della disciplina.

Tale conclusione induce a ritenere che la condotta dell'intermediario sia esente da censure ed è – peraltro - coerente con quanto assentito da ricorrente, come emerge dalle circostanze documentate in atti, da cui si evince che il datore di lavoro ha comunicato il collocamento in congedo con subentro dell'INPS quale sostituto delegato alle ritenute e che il ricorrente ha preso visione ed accettato detta previsione, incassando inoltre il TFS.

La domanda principale proposta dal ricorrente- concernente la mancata estinzione del finanziamento mediante l'utilizzo del TFS - va pertanto rigettata unitamente a quelle accessorie da essa dipendenti.

Del pari vanno respinte anche le ulteriori domande proposte dal ricorrente.

Quanto alla richiesta di trasmissione della copia del contratto, in quanto dagli atti risulta che il cliente ne abbia già ricevuto copia.

Deve inoltre essere dichiarata inammissibile la domanda volta ad accertare che la trattenuta sulla pensione ecceda i limiti di legge, in quanto proposta per la prima volta in sede di repliche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE